



Città di Agropoli
AREA SERVIZI DI VIGILANZA, POLIZIA LOCALE E P.
CIVILE
84043 P.zza Repubblica (SA) Tel. 0974/827416 fax 827145

Prot. gen. nr. 34188

del 28/12/2020

Oggetto: Provvedimenti per l'incolumità e la sicurezza urbana in occasione della notte tra il 31/12/2020 ed il 06/01/2021.

IL SINDACO

UDITA la relazione del Responsabile – Comandante della Polizia Municipale circa il pericoloso e ricorrente fenomeno dello scoppio incontrollato di petardi, botti di vario genere e/o di giochi pirici su aree pubbliche e private ad uso pubblico, nell'approssimarsi delle festività legate alla ricorrenza del Capodanno;

CONSIDERATO che molto spesso il materiale pirico prodotto sotto forma di petardi, botti e/o giochi pirici viene immesso abusivamente in commercio, senza i preventivi controlli di sicurezza e, quindi, potrebbe creare infortuni anche di grave entità alle persone (compresi bambini), che per imprudenza o imperizia, utilizzano i predetti prodotti;

-che in tutto il territorio comunale ed in particolare nelle zone del centro (Piazza V. Veneto, Piazza della Repubblica, Via Piave, Corso Garibaldi, Via C. Rossi, Via F. Patella, Via dei Mille, Via Mazzini, Piazza della Mercanzia ecc.) nonostante le misure restrittive anti Covid-19 possono verificarsi situazioni di aggregazione tra persone di diverse età anche per il solo fine di dare corso allo scoppio di petardi, botti e materiale pirico similare;

-che l'utilizzo e l'esplosione di petardi, botti e/o giochi pirici nella suddetta circostanza può generare potenziali rischi per l'incolumità delle persone;

-che tali potenziali rischi per le persone prescindono dalle condizioni che l'utilizzatore dei petardi e/o di giochi pirici si trovi in luogo privato o in luogo pubblico;

-che altresì le serie conseguenze negative che i petardi, botti e materiale similari possono determinare sono anche a carico degli animali domestici nonché della fauna selvatica, in quanto il fragore dei botti, oltre ad ingenerare condizioni di spavento, determina frequentemente la perdita dell'orientamento, esponendoli così, anche al rischio di smarrimento e/o investimento con eventuali incidenti stradali;

-che il Comune, a tal fine, è responsabile oltre che della protezione e tutela delle persone anche della protezione degli animali sul proprio territorio;

-che in conseguenze di tali pratiche si possono altresì verificare danni materiali al patrimonio pubblico e privato (automobili, motocicli, abitazioni, ecc.), come pure all'ambiente naturale, con incendi o danni alla vegetazione in ambito urbano;

-che le detonazioni producono sia inquinamento acustico che atmosferico;

RITENUTO

-necessario quindi impedire l'uso e la vendita illegale di petardi, botti e artifici pirotecnici di ogni genere, al fine di garantire la sicurezza, incolumità e la quiete pubblica, nonché il benessere animale e la protezione del patrimonio pubblico

-che il periodo nel quale si verificano i fenomeni descritti possa coincidere con quello compreso tra il 30 dicembre 2020 ed il 06 gennaio 2021. ;

-che per le ragioni sopra esposte, sussistano le condizioni di contingibilità strettamente correlate alle peculiarità di tempo che caratterizzano il verificarsi degli eventi che il presente provvedimento intende contrastare, e di urgenza strettamente correlata alla forte attualità delle esigenze di contenimento del disagio e del senso di insicurezza dei cittadini di cui si è detto.

VISTI:

-l'art. 54 del D. Lgs. 267/2000;

-il D.M. del Ministero dell'Interno datato 5 agosto 2008 ed in particolare l'art. 1 "incolumità pubblica e sicurezza urbana;

-l'art. 57 del TULPS , R.D. 18 giugno 1931 n. 773, nonché l'art. 101 del regolamento di esecuzione del TULPS;

-l'art. 703 e 650 del Codice Penale;

-l'art. 544 del Codice penale "maltrattamenti degli animali";

VISTE:

-la legge Regione Campania n. 3 del 11/04/2019;

-la legge n. 157 del 11/2/1992.

ORDINA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Il divieto assoluto su tutto il territorio comunale, dal 30 dicembre 2020 al 06 gennaio 2021 della vendita, l'accensione, il lancio e lo sparo di materiale pirotecnico e similare.

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto legislativo 267/2000.

L'organo accertatore provvederà al sequestro finalizzato alla confisca dei materiali in oggetto, ai sensi degli artt. 13 e 19 della legge 689/81.

Alla Polizia Municipale ed agli Agenti della Forza Pubblica è demandato di osservare e far osservare la presente ordinanza.

DISPONE

-che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante pubblicazione all'albo pretorio on- line e sul sito istituzionale del Comune di Agropoli;

che sia trasmessa a:

- Sig. Prefetto di Salerno;

- Sig. Questore di Salerno;

- Comando Compagnia Carabinieri di Agropoli;

- Comando Stazione Carabinieri di Agropoli;

- Comando Compagnia Guardia di Finanza di Agropoli

Avverte

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Sig. Prefetto di Salerno, entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Informatico.

E' inoltre ammesso ricorso al TAR Campania, Sezione di Salerno, entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio on-line del Comune di Agropoli.

Si omette la preventiva comunicazione di avvio del procedimento di cui agli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 e ss.mm.ii., considerata l'urgenza e la valenza del provvedimento nei confronti di una pluralità di soggetti cui è reso noto secondo le modalità prescritte.



IL SINDACO

Dott. Adamo Coppola

f.to Maggiore dr. Sergio Cauceglia

